

	Comune di CARATE BRIANZA	C.C.	96	14/12/2020
	OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 14/12/2020 convocata alle ore 20:30

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid-19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Risultano collegati in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go To Meeting", al momento dell'adozione della presente delibera:

	Presenti		Presenti
1 VEGGIAN LUCA	SI	10 dei MOLINARI FAUSTO MINO GIACINTO	SI
2 SCHENA MAURIZIO	SI	11 VILLA GABRIELE	SI
3 POZZI SARA	SI	12 PAOLETTI FRANCESCO GIOVANNI	SI
4 CESANA FABIO	SI	13 NOVATI ANNA LISA	SI
5 CHIN GIOVANNI	SI	14 BAIO FEDERICA	SI
6 NAVA LUIGI	SI	15 SIRTORI GIAMPIERO	SI
7 TORRENTE GAIA	SI	16 RIVA LUCA	SI
8 SCOTTI ALESSIA	SI	17 PIPINO MARCO	SI
9 TERRUZZI DAVIDE	SI		
Totale Presenti			17
Totale Assenti			0

Consiglieri presenti: 17

Consiglieri assenti: giustificati 0
ingiustificati 0

Partecipano gli Assessori Comunali:

CAMESASCA CRISTINA, FRIGERIO ELEONORA, FUMAGALLI GIOVANNI, FARINA IAN

Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott. IVAN RONCEN, il quale verifica la qualità del segnale video e audio e attesta la presenza da remoto dei componenti del Consiglio come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video dei Consiglieri collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, SCHENA MAURIZIO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 28.9.1998 n. 360 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 3, del citato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ha previsto che i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 possono disporre la variazione all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3 bis del citato art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, aggiunto dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006, con il medesimo regolamento può essere introdotta una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;

VISTO che ai sensi dell'art.1, comma 4, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art.1, comma 142, della legge n. 296/2006, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuto l'importo sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni d'imposta e del credito di cui all'art.165 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22.03.2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, determinando l'aliquota per l'anno 2007 nella misura dello 0,6%;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2008 di conferma dell'aliquota per l'anno 2008 nella misura dello 0,6% e di modifica al regolamento comunale, inserendo quale soglia di esenzione il reddito imponibile risultante pari o inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 19.12.2019 "Addizionale comunale all'Irpef sul reddito delle persone fisiche – conferma aliquote per l'anno 2020;

DATO ATTO che dall'anno 2009 fino all'esercizio 2020 il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni ha annualmente confermato la medesima aliquota dello 0,6% e la soglia di esenzione come introdotta dall'anno 2008;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6% e la soglia di esenzione per redditi imponibili pari o inferiori a € 10.000,00 (diecimila/00), confermando così quanto disposto dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.;

VISTO l'art. 172, comma 1 – lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: *"Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi"*;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, in base al quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote per i tributi comunali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, dette delibere hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe ed aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs.vo n.267/2000 che prevede *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto"*

del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”;

VISTO l'art. 106, comma 3 bis, del DI Rilancio 34/2020 che prevede “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n.267/2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/1998, tale pubblicazione costituisce condizione di efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 8, del D.lgs. n. 23 del 2011;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI E ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario;

SENTITI gli interventi registrati che verranno trascritti su apposito resoconto ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

CON VOTAZIONE resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 17, votanti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6% e la soglia di esenzione per redditi imponibili pari o inferiori a € 10.000,00 (diecimila/00), confermando così quanto disposto dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.
3. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, incluso l'inserimento nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 172 del D. Lgs. 267/2000.
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 17, votanti 17, favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Presidente
SCHENA MAURIZIO

Il Segretario Comunale
Dott. IVAN RONCEN
